

SENTENZA IN FORMA ANONIMIZZATA

Trascrizione a cura dello Studio Legale Avv. Generoso Yuri Restina. I dati personali della parte e di eventuali terzi sono stati oscurati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e degli artt. 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ANCONA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. [OMISSIS] RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 9.6.2026; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:

[RICORRENTE], rapp. e dif. da avv.to G.Y. Restina

ricorrente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Resistente contumace

1

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, docente assunta con contratti a tempo determinato, ha chiesto l'accertamento del diritto a beneficiare della Carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in ricorso, con conseguente condanna del Ministero resistente alla relativa attribuzione.

Il Ministero, regolarmente citato, non si è costituito ed è rimasto contumace.

La Carta del docente, istituita dall'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015,

La Carta del docente, istituita dall'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, è misura volta a sostenere la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente. Le disposizioni amministrative che ne avevano limitato la fruizione ai soli docenti di ruolo sono state annullate dal Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. n. 1842/2022, per contrasto con i principi di uguaglianza e buon andamento dell'amministrazione.

La questione deve essere esaminata alla luce del diritto dell'Unione

europea, ed in particolare della direttiva 1999/70/CE, che ha dato attuazione all'Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato.

La clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sancisce il principio di non discriminazione, stabilendo che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto della durata del rapporto, salvo sussistano ragioni oggettive.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione europea, la nozione di "condizioni di impiego" comprende tutti i benefici collegati al rapporto di lavoro, inclusi quelli finalizzati alla formazione

2
e allo sviluppo professionale, quando funzionalmente connessi alla prestazione lavorativa. In tale prospettiva, la Corte di Giustizia UE, ordinanza 18.5.2022, C-450/21, ha espressamente qualificato la Carta del docente come condizione di impiego, ritenendo incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro l'esclusione dei docenti a tempo determinato dal relativo beneficio.

La stessa giurisprudenza unionale ha chiarito che:

- la comparabilità va valutata con riferimento alle mansioni effettivamente svolte, ai doveri professionali e al ruolo funzionale assunto dal lavoratore nel contesto organizzativo;
- il carattere temporaneo del rapporto non costituisce, di per sé, una ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento deteriore;
- considerazioni di tipo organizzativo o finanziario non sono, da sole, sufficienti a derogare al principio di parità di trattamento.

Il giudice nazionale è pertanto tenuto a interpretare il diritto interno in modo conforme al diritto dell'Unione, disapplicando, ove necessario, prassi o interpretazioni che determinino una discriminazione fondata esclusivamente sulla durata del rapporto di lavoro.

In conformità a tali principi, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sent. n. 29961/2023, ha riconosciuto il diritto alla Carta del docente anche ai docenti non di ruolo titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, precisando che:

- l'attribuzione deve avvenire in forma specifica, mediante costituzione della Carta;
- l'azione di adempimento è soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.

3

Nel caso di specie, risulta che la ricorrente abbia svolto, negli anni scolastici dedotti in giudizio, supplenze equiparabili all'intero anno scolastico.

Le mansioni svolte e i doveri professionali assunti risultano del tutto omologhi a quelli dei docenti di ruolo, con identiche esigenze formative.

Il mancato riconoscimento della Carta del docente integra pertanto una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con il diritto unionale e con la giurisprudenza nazionale di legittimità.

La Carta del docente non configura un credito pecuniario immediatamente esigibile, ma il diritto all'attribuzione dello strumento elettronico, prescindendo dalla prova di spese formative già sostenute.

Il ricorso deve dunque essere accolto, con condanna del Ministero resistente alla costituzione della Carta del docente in favore della ricorrente, con accredito dell'importo complessivo spettante per gli anni scolastici indicati.

Le spese seguono la soccombenza.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Ministero a costituire, in favore di **[RICORRENTE]**, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la

4
formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;

2. pone a carico del Ministero resistente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € **[OMISSIS]** per competenze, € **[OMISSIS]** per spese, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ancona, il 12.6.2026

Il Giudice del Lavoro

Dott. Giovanni Iannielli

5